

# SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2013  
21<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
PALMA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

IN SEDE REFERENTE

**(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena**  
(Esame e rinvio)

Il presidente PALMA (PdL), dopo avere reso noto alla Commissione che il senatore D'Ascola, designato quale relatore del disegno di legge in titolo, ha comunicato di essere in ritardo per cause di forza maggiore, riferisce osservando che il decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2013, è stato adottato al fine di dare una prima soluzione alla drammatica emergenza derivante dal sovraffollamento delle carceri italiane, cui peraltro dovrà essere data una risposta di tipo ordinamentale attraverso l'esame tanto del disegno di legge n. 925, testè assegnato alla Commissione giustizia, che reca il testo approvato dalla Camera dei deputati in materia di pene detentive alternative al carcere e di messa alla prova e dei disegni di legge presentati al Senato aventi il medesimo oggetto, quanto attraverso l'esame di altri disegni di legge, pure all'attenzione di questa Commissione, che aggrediscono il problema sotto altri profili.

Il decreto-legge in conversione interviene in primo luogo, tramite l'articolo 1, sugli articoli 284 e 656 del codice di procedura penale, in materia rispettivamente di arresti domiciliari e di sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive.

In sostanza, mentre la lettera a) del comma 1 dispone - al fine di far fronte a un'esigenza diversa da quella che sottende il provvedimento nel suo complesso, ma non meno urgente, in relazione specialmente alla fattispecie dei cosiddetti comportamenti persecutori - che il luogo degli arresti domiciliari sia individuato dal giudice in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato, la lettera b) reca una serie di modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena.

In particolare, a norma del numero 1) della suddetta lettera b), al comma 4 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, vengono aggiunti i commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, in base ai quali il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione della pena, deve richiedere al magistrato di sorveglianza l'eventuale applicazione della liberazione anticipata qualora il condannato non si trovi in stato di custodia cautelare e vi siano periodi di pena dichiarata fungibile o di custodia cautelare relativi dal titolo da eseguire mentre, nel caso in cui il condannato si trovi in stato di custodia cautelare in carcere, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, ricorrendo le condizioni stabilite dal comma 5, sempre dell'articolo 656 del codice di procedura penale, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione della liberazione anticipata.

In sostanza, lo scopo della norma è quello di ridurre gli ingressi in carcere.

Sempre alla lettera b), il numero 2) incide sul comma 5 dell'articolo 656 aumentando da 3 a 4 anni la pena residua che può essere scontata presso la propria abitazione nei casi previsti dall'articolo 47-*ter*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

A questo proposito, a parte la scelta discutibile, operata anche dal comma 4-*bis*, di fare rinvio ad una legge speciale in un articolo del codice, suscita perplessità il permanere di una condizione di maggior favore dei condannati ultrasettantenni, di cui al comma 01 del predetto articolo 47-*ter* - rispetto ai soggetti, donne incinte, madri di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente, padre esercente la potestà di prole di età inferiore a 10 anni con lui convivente quando

la madre sia deceduta o impossibilitata ad assistere la prole, la persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, l'inabile ultrasessantenne, il minore di anni 21 con comprovate esigenze di famiglia, studio, lavoro o salute - elencati al comma 1.

Il n. 3) della suddetta lettera b), apporta poi una serie di modifiche al comma 9, sempre dell'articolo 656, nel senso di modificare significativamente l'elenco dei reati per i quali non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena, di consentire che essa possa essere disposta anche nei confronti dei soggetti cui sia stata applicata la recidiva reiterata, mentre il n. 4) coordina la previsione di cui al comma 10 dell'articolo 656 con le novelle inserite dopo il comma 4. L'articolo 2, invece, interviene sulla citata legge n. 354 del 1975.

La lettera a) del comma 1 inserisce un comma 4-*ter* all'articolo 21 in materia di lavoro all'esterno, consentendo che i detenuti e gli internati possano essere assegnati anche a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, cui si applicano le modalità previste dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 che disciplina il lavoro di pubblica utilità quale sanzione alternativa inflitta dal giudice di pace.

La lettera b), poi, interviene sull'articolo 47-*ter*, sopprimendone il comma 1 e l'ultimo periodo del comma 1-*bis*, in conseguenza della soppressione del divieto di applicare la detenzione domiciliare ai soggetti cui è stata applicata la recidiva reiterata, novellando integralmente il comma 1-*quater*, nel senso di rendere più rapida la procedura per l'applicazione della detenzione domiciliare, nonché sopprimendo l'automatismo della sospensione del beneficio della detenzione domiciliare per chi abbia violato la detenzione stessa allontanandosi dal luogo di espiazione di cui al comma 9.

In proposito, l'oratore sottolinea la necessità di chiarire se tale disposizione si applichi anche al tossicodipendente che violi gli obblighi connessi ai benefici concessi ai sensi dal comma 5-*bis* dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dal momento che apparirebbe paradossale un maggior favore nei confronti del violatore della detenzione domiciliare rispetto ad un soggetto per il quale è prevista una disposizione premiale ispirata ad esigenze di cura e risocializzazione che presentano certamente maggior rilievo.

La lettera c) dispone invece l'abrogazione degli articoli 30-*quater* e 50-*bis*, sempre in relazione alla soppressione dell'esclusione dalla detenzione domiciliare dei soggetti cui è stata applicata la recidiva reiterata, mentre la lettera d) sopprime l'articolo 58-*bis*, sempre nella stessa linea di evitare automatismi nell'esclusione dall'applicazione del beneficio della detenzione domiciliare.

L'articolo 3 modifica il citato testo unico delle sostanze stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel senso di estendere l'applicazione del beneficio di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 73, attualmente limitato a soggetti che abbiano violato in maniera non grave le disposizioni in materia di stupefacenti, anche ad altri reati.

In proposito egli osserva come la norma sembri equiparare in maniera un po' semplicistica le nozioni di tossicodipendente e di assuntore di stupefacenti.

L'articolo 4 disciplina i compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, conferendogli fra l'altro il compito di intervenire sulla destinazione e valorizzazione di beni immobili penitenziari, anche attraverso lo strumento della permuta: a tale proposito egli ricorda di aver presentato un disegno di legge in materia di contrasto alla tensione detentiva che disciplina articolatamente la materia.

Il relatore designato, senatore **D'ASCOLA**(*PdL*), interviene per integrare alcune osservazioni critiche formulate dal presidente Palma.

In particolare egli esprime viva perplessità per la scarsa chiarezza e la sovrapposizione fra la valutazione compiuta dal pubblico ministero e quella del magistrato di sorveglianza introdotta con il comma 4-*bis* dell'articolo 656 del codice penale.

Rileva poi che la soppressione del divieto di concedere la detenzione domiciliare ai soggetti cui è stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, comma quarto, del codice penale, determina indubbiamente problemi sul piano sistematico.

In proposito egli sottolinea come nel nostro ordinamento, rispetto a quanto avviene in quelli dei principali paesi europei, la recidiva sia disciplinata con particolare e probabilmente eccessivo rigore, nel senso che essa si applica indipendentemente da qualsiasi intervallo temporale tra il primo e secondo reato, e senza aver riguardo alla natura del reato commesso.

Appare quindi poco coerente non prendere in considerazione tale elemento ai fini della concessione della detenzione domiciliare, a meno di non volere cogliere l'occasione di un ripensamento complessivo dell'istituto della recidiva.

Analoghe perplessità suscita la disposizione di cui all'articolo 3, che estende benefici specificamente previsti per tossicodipendenti che abbiano compiuto violazioni minori delle disposizioni in materia di stupefacenti ad "altri reati", senza specificarne né la natura né la gravità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente **PALMA** annuncia che l'ordine del giorno della seduta già convocata per le ore 14 di oggi è integrato con l'esame congiunto dei disegni di legge n. 925 e 111 in materia di pene detentive alternative al carcere e messa alla prova

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2013  
22<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente  
CASSON

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

*Omissis*

**(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si apre la discussione generale.

La senatrice **GINETTI** (PD) esprime una valutazione complessivamente positiva sul decreto-legge che, al di là di alcune disposizioni che andrebbero probabilmente meglio formulate, presenta il merito di affrontare l'emergenza carceraria in maniera non estemporanea e operando contemporaneamente sulle norme di procedura, sulla disciplina penitenziaria e sulle disposizioni penali di carattere sostanziale.

Dopo essersi espressa favorevolmente sulle più ampie possibilità di ricorso alla detenzione domiciliare determinante dall'abbandono di automatismi nelle disposizioni che ne escludono l'applicabilità, l'oratrice si sofferma criticamente sull'articolo 4, ritenendo che il problema dell'edilizia carceraria debba essere risolto nell'ambito di una programmazione realizzata dal Governo attraverso gli strumenti ordinari e senza ricorrere a figure commissariali.

Pertanto ella ritiene che i poteri conferiti a tale soggetto andrebbero meglio disciplinati, in particolare approvando la normativa sulla valorizzazione del patrimonio carcerario storico contro la realizzazione di nuove strutture carcerarie proposta dal disegno di legge del presidente Palma in materia di contrasto alla tensione detentiva.

Il senatore **LO GIUDICE** (PD), nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul decreto-legge, chiede però al Governo di chiarire in che rapporto stia la soppressione dell'automatismo della sospensione della detenzione domiciliare per chi ne ha violato gli obblighi con quanto disposto dall'articolo 73, comma 5-*bis*, del testo unico sulle tossicodipendenze.

Sarebbe infatti del tutto inaccettabile se ai tossicodipendenti condannati per modeste violazioni della legge sugli stupefacenti venisse riservato un trattamento diverso e più severo rispetto ad altri condannati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2013  
23<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente  
CASSON

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 9 luglio scorso.

Il presidente **CASSON** ricorda che nella precedente seduta era iniziata la discussione generale. Preso atto del fatto che diversi senatori intendono intervenire nel pomeriggio, egli raccomanda di concludere comunque la discussione generale in quella seduta, dal momento che il decreto-legge è stato calendarizzato in Assemblea per la prossima settimana e che il termine per la presentazione degli emendamenti all'Assemblea è stato fissato per il prossimo venerdì.

A suo parere dunque, al fine di poter trasmettere gli eventuali emendamenti approvati dalla Commissione entro tale termine, sarebbe opportuno che, alla conclusione della discussione generale, il termine per gli emendamenti fosse fissato questa sera, in modo da renderne possibile l'esame e la votazione nella seduta pomeridiana già convocata per domani o, se questa non fosse sufficiente, nella seduta di giovedì.

Concorda il senatore **LUMIA** (PD).

La senatrice **STEFANI** (LN-Aut) fa presente che ella intende intervenire questo pomeriggio insieme anche al suo Capogruppo, il senatore Bitonci, in considerazione della delicatezza della materia.

In proposito ella deplora i tempi estremamente ristretti dell'esame, a fronte ad esempio dell'accurato esame che la Camera dei deputati ha potuto condurre sul disegno di legge in materia di pene detentive non carcerarie.

Ella ritiene quindi che sarebbe opportuno che l'Assemblea valutasse un differimento del termine per gli emendamenti e dell'inizio dell'esame in sede plenaria.

Il presidente **CASSON**, nell'osservare che i tempi per l'esame di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge sono per forza di cose più compressi di quelli che possono essere dedicati ad un disegno di legge ordinario, assicura la senatrice Stefani che nella seduta di oggi l'opposizione avrà adeguati spazi di intervento in discussione generale, magari grazie a uno sforzo della maggioranza di contenere i suoi tempi in modo da concludere la discussione generale.

Per quanto riguarda la calendarizzazione in Aula, questa è ormai già stata fissata.

Il senatore **CAPPELLETTI** (M5S) concorda con le osservazioni della senatrice Stefani, avanzando riserva sulla effettiva urgenza di un decreto-legge che, mentre si propone di attenuare la tensione detentiva, è però di dubbia efficacia per gli stessi proponenti, dal momento che in una recentissima intervista a Radio Radicale il ministro Anna Maria Cancellieri ha mostrato di ritenere indispensabile l'approvazione di un vasto provvedimento clemenziale.

Egli chiede quindi al Presidente di voler concedere un po' più di tempo per la redazione degli emendamenti fissando il relativo termine alle ore 12 di domani.

Il senatore CALIENDO (PdL) ritiene che la redazione degli emendamenti non dovrebbe presentare eccessive difficoltà, anche perché molti di questi riprenderebbero interventi che in un primo momento si voleva attuare emendando il disegno di legge n. 114.

Concordano i senatori LUMIA (PD) e GINETTI (PD).

Il PRESIDENTE, rispondendo al senatore Cappelletti, ritiene che una valutazione sul termine degli emendamenti potrà essere fatta più utilmente a conclusione della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2013  
24<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente  
CASSON

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LUMIA (PD) segnala l'opportunità di una rapida calendarizzazione, oltre che di disegni di legge presentati da senatori del Partito democratico in materia di contrasto alla criminalità organizzata, anche del disegno di legge n. 54, prima firmataria la senatrice Amati, in materia di introduzione del reato di negazionismo.

In proposito, sottolinea l'importante significato politico e culturale che avrebbe l'approvazione di tale disegno di legge, sottoscritto da senatori di tutte le parti politiche, proprio quest'anno in cui ricorre, il prossimo 16 ottobre, il settantesimo anniversario della deportazione degli ebrei romani.

### IN SEDE REFERENTE

#### **(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore BARANI (GAL) rileva che il decreto-legge in esame muove da esigenze non solo condivisibili, ma addirittura non più procrastinabili.

I più recenti dati sul sovraffollamento delle carceri, infatti, testimoniano una situazione non più accettabile, che giustifica pienamente le ripetute condanne dello Stato italiano in sede europea, e che di fatto pone il nostro paese al di fuori di quelli che dovrebbero essere gli *standard* di una società civile e democratica, determinando anzi un'aperta violazione della Costituzione, dal momento che il regime italiano della detenzione, lungi dal soddisfare il principio della finalità rieducativa della pena, determina in moltissimi casi situazioni che non possono essere definite che come tortura.

Il numero dei detenuti infatti raggiunge oggi le 67 mila unità, contro i 45 mila posti letto che costituirebbero il limite massimo di capienza secondo il ministero, mentre secondo valutazioni più obiettive, che tengono conto della insufficienza sia strutturale che igienico-sanitaria di gran parte delle istituzioni carcerarie, i posti letto a norma non sarebbero più di 33 mila.

Rispetto a questa emergenza, l'intervento del Governo si configura come indispensabile ma tutt'altro che sufficiente; va a suo parere peraltro colta l'occasione di un intervento in via d'urgenza per introdurre in sede emendativa una serie di disposizioni dirette ad avviare un radicale mutamento della politica italiana in materia di esecuzione delle pene.

Preannuncia pertanto la presentazione di una serie di emendamenti diretti, fra l'altro, a rendere obbligatorio il rispetto degli *standard* strutturali e igienico-sanitari da parte delle strutture carcerarie, a prevedere specifiche sanzioni nei confronti di funzionari dell'amministrazione penitenziaria e magistrati che si rendano responsabili di comportamenti che determinino violazioni dei diritti umani dei detenuti, a rendere complessivamente più umano il regime della detenzione domiciliare.

Soprattutto, infine, appare necessario a suo parere restringere al massimo i casi di custodia cautelare in carcere, se si pensa che ben 26 mila detenuti sono oggi in attesa di giudizio: in proposito, egli osserva che il sovraffollamento carcerario può essere considerato in buona parte una

manifestazione del problema di fondo del nostro sistema giudiziario, che è la sua lentezza che, secondo una valutazione della Camera di commercio di Mestre costa ai cittadini italiani 31 miliardi all'anno.

Il senatore **LUMIA** (PD) esprime la posizione favorevole del suo Gruppo al decreto-legge in esame che, unitamente all'indagine conoscitiva decisa dalla Commissione, al disegno di legge n. 925 approvato dalla Camera dei deputati e a una serie di altre iniziative di origine parlamentare attualmente all'esame di questa Commissione, rappresenta un momento importante di un'azione coordinata diretta ad affrontare e risolvere l'annoso problema del sovraffollamento carcerario per il quale l'Italia continua a subire le condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il decreto-legge in conversione interviene sui flussi di popolazione carceraria, allargando il ricorso a forme di esecuzione alternative al carcere. Deve essere tuttavia chiaro, al fine di evitare il formarsi di aspettative assolutamente ingiustificate, che le disposizioni in esame non si applicano in alcun modo agli associati alla criminalità organizzata.

L'oratore svolge quindi una rapida esamina dell'articolato, soffermandosi criticamente in primo luogo sulla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3, lettera a) - nella quale, modificandosi l'elencazione dei casi, previsti dal comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, in cui non si applica la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 dello stesso articolo, viene escluso il reato di incendio boschivo, che rappresenta una fattispecie non solo di rilevante allarme sociale ma anche collegata alle attività della criminalità organizzata - nonché sull'articolo 4, che disciplina le attività del commissario straordinario per l'edilizia carceraria.

In proposito, egli preannuncia una serie di emendamenti diretti a contrastare la politica attualmente seguita in materia di edilizia carceraria che - in palese contrasto con quanto dichiarato dallo stesso Governo circa la necessità di intervenire sulla rete carceraria al fine di creare le condizioni idonee ad accentuare il carattere rieducativo della pena - procede, in un'ottica meramente economicistica, al tendenziale accorpamento degli istituti carcerari in grandi complessi, rendendo di fatto impossibile una politica di differenziazione del regime di detenzione a seconda della pericolosità dei soggetti e dunque di adozione di iniziative differenziate in materia di rieducazione e risocializzazione, che viene realizzata con successo proprie in strutture piccole e medie, come il carcere-modello di Modica, recentemente visitato da senatori del suo Gruppo, e che rischia la chiusura.

La senatrice **CIRINNA'** (PD) si sofferma sulla disposizione già ricordata dal senatore Lumia recata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3, lettera a), che cancella l'esclusione dell'incendio boschivo tra i reati per i quali non è possibile usufruire della sospensione dell'esecuzione.

In proposito ella osserva che una simile norma, oltretutto emanata in estate, rappresenta un pessimo segnale di allentamento dell'attenzione dello Stato nei confronti di un reato che si ripresenta ogni anno in maniera epidemica e tale da creare una drammatica esigenza ambientale, fra l'altro in un momento in cui vi sono pesanti tagli ai finanziamenti delle attività di spegnimento degli incendi.

L'oratrice si dichiara consapevole del fatto che l'eliminazione di tale delitto da quelli per i quali è esclusa la sospensione dell'esecuzione della pena prende anche le mosse dal fatto che i detenuti per questo reato sono ben pochi; proprio le difficoltà che si incontrano nel perseguimento degli incendi boschivi, tuttavia, dovrebbero indurre a mantenere al massimo livello il potere dissuasivo della sanzione penale.

Il senatore **CALIENDO** (PdL) osserva che nella storia della Repubblica il problema dell'affollamento carcerario è stato affrontato, per circa 50 anni, ricorrendo periodicamente ad amnistie che, peraltro, non risolvevano la situazione.

A seguito della riforma costituzionale sul *quorum* parlamentare richiesto per l'approvazione dei provvedimenti di amnistia e indulto, il ricorso a questo strumento di deflazione dell'affollamento dei carceri è diventato molto più problematico e infrequente, e si sono tentate nuove strade, prima fra tutte quella dell'incremento dell'edilizia carceraria che, anche se incontra numerose difficoltà, ha però ottenuto risultati significativi negli ultimi 5 anni, nel corso dei quali sono state costruite nuove carceri per una cubatura 4 volte superiore a quella realizzata nel decennio precedente.

Si tratta comunque di una strada difficile e problematica, anche per l'insufficienza del personale di custodia.

Negli ultimi 2 anni si è poi tentata la strada di provvedimenti deflattivi attraverso il ricorso a forme di esecuzione diverse da quella carceraria, in questo momento sono all'esame della Commissione



numerosi interventi di vario genere, che potranno essere utilmente presi in considerazione in sede di emendamenti al decreto-legge, in modo da aumentarne l'efficacia complessiva.

Nel ripercorrere la struttura del provvedimento d'urgenza, si sofferma criticamente sull'articolo 3, che modifica l'articolo 73 del testo unico delle tossicodipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel senso di inserire dopo il comma 5-*bis* un comma 5-*ter* che estende l'applicazione della pena alternativa consentita appunto dal 5-*bis* in caso di reati di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti commessi da tossicodipendenti o assuntori di droghe, anche a non meglio specificati "altri reati" commessi dalle stesse categorie di soggetti.

Si tratta di una disposizione sostanzialmente incomprensibile, dal momento che l'indeterminatezza dei reati cui si applicherebbe la disposizione, la mancata previsione di qualsiasi collegamento anche sociologico con la condizione di tossicodipendente e l'estensione, in mancanza di qualunque natura specifica del reato, alla categoria del mero assuntore di sostanze stupefacenti, finiscono per configurare questa norma, in astratto, come uno strumento per l'accesso alla pena alternativa da parte degli autori di gravi reati.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel valutare in maniera complessivamente positiva il decreto-legge che tenta di rispondere ad un'emergenza oggettiva e gravissima, ritiene però necessario bilanciare l'esigenza di ridurre significativamente la tensione detentiva - in vista di una più complessiva riorganizzazione del sistema carcerario che lo renda conforme ai principi costituzionali - con quella di non ridurre la tutela della sicurezza dei cittadini.

In proposito, egli ritiene che la strada maestra per conseguire tale risultato, più che nell'esclusione di questo o quel reato dalla ammissione alla sospensione dell'esecuzione - in proposito le osservazioni della senatrice Cirinnà sull'incendio boschivo, pur condivisibili, potrebbero allo stesso modo applicarsi ad altri reati - risieda nella generalizzata applicazione dello strumento del braccialetto elettronico per il quale lo Stato italiano paga alla società fornitrice un canone di notevole entità senza farvi praticamente ricorso.

La senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*) manifesta in primo luogo la contrarietà della sua parte politica all'estrema rapidità con cui è stato calendarizzato in Aula il provvedimento in titolo, una scelta che ostacola un esame approfondito su una materia tanto delicato.

Al di là di queste considerazioni di metodo, poi, la Lega Nord non può che esprimere una complessiva contrarietà al decreto-legge. La sua parte politica non disconosce certamente la gravità del problema del sovraffollamento delle carceri, né intende minimizzare l'obiettivo lesione dei diritti umani fondamentali che molto spesso è determinata dalle condizioni della detenzione.

Tuttavia, a parere dei parlamentari della Lega Nord, altre dovrebbero essere le strade da seguire per ridurre l'affollamento carcerario, in particolare da un lato si dovrebbero mettere in campo azioni dirette a consentire l'esecuzione, nei paesi di origine, della pena per gli stranieri detenuti in Italia, nei paesi di origine, mentre dall'altro lato bisogna proseguire sulla strada virtuosamente percorsa negli anni passati di incrementare l'edilizia carceraria.

Nel soffermarsi sull'articolato, la senatrice STEFANI si esprime in maniera fortemente critica in particolare sull'eliminazione di alcuni reati da quelli esclusi dal beneficio della sospensione dell'esecuzione - non solo l'incendio boschivo, ma anche il furto - nonché sull'estensione dei benefici anche ai condannati cui sia stata applicata la recidiva reiterata e, infine, sulla soppressione dell'automaticità della sospensione del beneficio per il condannato che si sia allontanato dal luogo dove sconta gli arresti domiciliari.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-SEL*), pur rilevando la necessità di correggere alcune disposizioni del decreto-legge, come quella relativa all'ammissibilità della sospensione dell'esecuzione per i condannati per il reato di incendio boschivo, esprime una valutazione complessivamente molto favorevole del suo Gruppo alla logica ispiratrice del provvedimento d'urgenza, che ribalta la linea seguita negli ultimi anni di un progressivo incremento del ricorso alla sanzione penale anche per comportamenti che non dovrebbero essere considerati come reati, e che è alla base del dramma del sovraffollamento carcerario.

Il senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*) concorda con quanto osservato dalla collega Stefani circa l'inopportunità di comprimere i tempi dell'esame del decreto-legge, ed osserva che sarebbe auspicabile ottenere un rinvio del termine degli emendamenti da parte dell'Assemblea.

Esprime poi una valutazione complessivamente negativa sull'idoneità del provvedimento d'urgenza in esame ad assicurare una reale deflazione dell'affollamento carcerario; nel momento in cui,

infatti, la prevedibile riduzione della popolazione carceraria che si conseguirà per effetto del decreto-legge non supera le 3 mila unità, a fronte dei 22 mila detenuti in eccesso, vi è motivo di chiedersi se il ricorso a questo provvedimento d'urgenza fosse in realtà giustificato, tanto più che lo stesso Ministro Cancellieri, in una recente intervista a Radio Radicale, ha auspicato l'approvazione di un'amnistia con ciò, implicitamente, ammettendo la sostanziale inefficacia del decreto legge. Si sofferma poi criticamente sull'articolato, sottolineando come esso non sia corredato da nessuno studio attuariale sugli effetti che le singole norme produrrebbero sulla popolazione carceraria. Coglie infine l'occasione per segnalare la recente assegnazione alla Commissione di alcuni disegni di legge il cui esame dovrebbe essere congiunto con l'esame del disegno di legge n. 19 in materia di corruzione.

Il senatore **STUCCHI** (*LN-Aut*) chiede al Presidente se vi sia la possibilità di proseguire la discussione generale nella giornata di domani, eventualmente anche chiedendo all'Assemblea una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti.

Dopo un breve dibattito al quale partecipano i senatori **CALIENDO** (*PdL*) e **LUMIA** (*PD*), il presidente **CASSON** fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle 19 di domani, in modo che possano essere discussi e votati nella seduta già prevista per le ore 14 di giovedì 18 luglio.

Resta inteso che nella seduta già convocata per le ore 14,30 di domani potranno essere svolti gli ultimi interventi in discussione generale e potranno replicare il Relatore ed il rappresentante del Governo.

Il senatore **FALANGA** (*PdL*) interviene brevemente in discussione generale preannunciando la presentazione di un emendamento all'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, nella parte in cui, al comma 4-*bis* che viene introdotto all'articolo 656 del Codice di procedura penale, stabilisce che il magistrato di sorveglianza provveda all'applicazione della liberazione anticipata con ordinanza adottata "senza ritardo".

In proposito egli osserva che la non fissazione di un termine, nemmeno ordinatorio, per la decisione del magistrato rappresenta una deplorabile manifestazione di soggezione psicologica del potere legislativo a quello giudiziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2013

25<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

**PALMA**

*indi del Vice Presidente*

**CASSON**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **PALMA**, preso atto che non vi sono altri senatori che intendono intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Intervengono in sede di replica il relatore **D'ASCOLA**(*PdL*), che riepiloga brevemente i punti controversi del decreto-legge emersi dalla discussione, e il sottosegretario **BERRETTA**, che preannuncia la presentazione da parte del Governo di alcuni emendamenti diretti a superare dubbi interpretativi e a realizzare un miglior coordinamento del testo.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è già stato fissato per le ore 19 di oggi.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 134 E 642*

Il senatore **CALIENDO** (*PdL*) ricorda che lo scorso 4 giugno la Commissione ha sospeso l'esame dei disegni di legge congiunti nn. 134 e 642, in materia di proroga del termine per l'acquisto dell'efficacia delle principali disposizioni recate dal decreto legislativo n. 155 del 2012 in materia di riforma delle circoscrizioni giudiziarie, e ciò in quanto il Governo si era impegnato ad attivare immediatamente, dopo un confronto con i rappresentanti dei Gruppi di maggioranza delle Commissioni giustizia del Senato e della Camera dei deputati, la procedura per l'emanazione dei decreti integrativi e correttivi previsti dalla legge delega, in modo da introdurre elementi di maggiore equilibrio nella riforma.

Purtroppo, nonostante i ripetuti incontri effettuati e le promesse del Governo di presentare in una bozza di decreto correttivo entro un termine che è stato via via prorogato, fino ad essere da ultimo fissato per la data di ieri, non vi è alcuna traccia della volontà dell'Esecutivo di dar seguito ai suoi impegni, e pertanto egli ritiene che la Commissione si dovrebbe sentire libera di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 134 e n. 642 per i quali, egli ricorda, era già scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Concorda il senatore **CASSON**(*PD*).

Il senatore **ALBERTINI** (*SCpI*) ricorda che il suo Gruppo aveva manifestato disponibilità all'interlocuzione con il Governo chiesta dalle altre forze politiche al fine di valutare la possibilità di introdurre elementi correttivi alla riforma della geografia giudiziaria.

Poiché però da tali confronti non è emerso nulla di concreto, la sua parte politica ritiene che sia preminente l'esigenza di mandare a regime la razionalizzazione del sistema dei tribunali, e pertanto assumerà una posizione contraria alla richiesta di proroga.

Concordano sulla necessità di concludere rapidamente l'esame dei disegni di legge nn. 134 e 642 i senatori **BUCCARELLA** (*M5S*) e **STEFANI** (*LN-Aut*), che ricordano come le rispettive forze politiche fossero contrarie fin dall'inizio alla sospensione dell'*iter* dei disegni di legge, e BUEMI.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 16.*

## GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2013  
26ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PALMA  
*indi del Vice Presidente*  
CASSON

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 134 E 642

Il senatore CASSON (PD) ricorda come nella seduta di ieri sia stato evidenziato che il Ministro della giustizia non ha dato seguito all'impegno di avviare la procedura per l'emanazione di un decreto integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 155 del 2012 in materia delle circoscrizioni giudiziarie. Egli chiede pertanto al sottosegretario Berretta di dare chiarimenti in materia, ritenendo che in caso contrario la Commissione debba riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 134 e 642, che dispongono una proroga del termine di entrata in vigore delle principali disposizioni del decreto legislativo suddetto.

Si associano i senatori CALIENDO (PdL), BUCCARELLA (M5S), STEFANI (LN-Aut), DE CRISTOFARO (Misto-SEL), BARANI (GAL) e BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Il presidente PALMA ritiene che a fine seduta il Sottosegretario possa fornire i chiarimenti richiesti.

### IN SEDE REFERENTE

**(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale ed era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Poiché i presentatori rinunciano ad illustrarli, avverte che si passerà all'espressione dei pareri del relatore e del Governo.

Il relatore D'ASCOLA (PdL) annuncia parere contrario agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Il parere è invece favorevole all'emendamento 1.5 del senatore Barani, purché modificato nel senso di sostituire il limite di 6 anni ivi previsto con quello di 5 anni.

E' invece contrario agli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, mentre favorevole all'emendamento 1.10.

Il parere è quindi contrario agli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17, mentre è favorevole all'emendamento 1.18 del senatore Buemi se riformulato nel senso di inserire dopo la parola: "assicurare" l'altra: "comunque".

Il parere è poi contrario all'emendamento 1.19, mentre è favorevole all'emendamento 1.20, primo firmatario il senatore Caliendo.

Il relatore esprime quindi parere contrario agli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37, mentre è favorevole all'emendamento 1.38.

Il parere è poi contrario agli emendamenti 1.200 e 1.39, mentre è favorevole all'emendamento 1.52, la cui approvazione precluderebbe quella degli emendamenti 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.44, 1.45, 1.53, 1.54 e 1.55, sui quali pertanto il suo parere è contrario.

Il parere è invece favorevole all'emendamento 1.56, mentre è contrario agli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il relatore esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 2.3, purchè riformulato sostituendo la parola "devono" con l'altra "possono", e 2.4, purchè riformulato sopprimendo le modifiche di cui al numero 2), mentre è contrario sugli emendamenti 2.5 e 2.6.

Il parere è poi favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.8, purchè riformulato con la soppressione delle lettere b), c) e d), mentre è contrario all'emendamento 2.9.

Invita poi il senatore Barani a trasformare l'emendamento 2.10 in un ordine del giorno, mentre si esprime in senso favorevole agli emendamenti 2.11 e 2.12.

É poi contrario all'emendamento 2.13, mentre è favorevole agli identici emendamenti 2.14 e 2.15. Esprime poi parere contrario all'emendamento 2.16.

Il parere è favorevole sull'emendamento 2.17 del Governo, sugli identici emendamenti 2.18 e 2.19, sugli identici emendamenti 2.20 e 2.21 e sugli identici emendamenti 2.22 e 2.23, mentre è contrario sull'emendamento 2.24.

Esprime poi parere favorevole sugli identici emendamenti 3.1 e 3.2, soppressivi dell'articolo 3, e conseguentemente parere contrario sugli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 3.0.1.

Il parere è contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, mentre è favorevole sull'emendamento 4.100 del Governo, nonché all'emendamento 4.7.

Esprime poi parere contrario all'emendamento 4.8, mentre è favorevole all'emendamento 4.9.

Esprime parere contrario sull'emendamento 4.10, mentre è favorevole agli emendamenti 4.11, 4.12, 4.13, 4.0.1 e 5.1.

Il rappresentante del GOVERNO si associa ai pareri espressi dal relatore con eccezione per gli emendamenti 1.20, 1.38, 1.52, 1.56, 2.4, 2.11 e 2.12, 2.14 e 2.15, 2.18 e 2.19, 2.20 e 2.21, 2.22 e 2.23, 3.1 e 3.2, 4.7, 4.11 e 4.12, sui quali il parere è contrario, nonché per l'emendamento 4.8, sul quale il parere è favorevole.

*La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,50.*

Si passa alla votazione degli emendamenti.

La senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 1.1.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), l'emendamento 1.2, posto ai voti, è respinto.

Sono altresì respinti, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore **BARANI** (*GAL*), gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Il senatore **BARANI** (*GAL*) accoglie la proposta di riformulazione del relatore per l'emendamento 1.5 che, posto ai voti, è approvato.

L'oratore ritira poi gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, mentre l'emendamento 1.10, dopo dichiarazione di voto contraria del senatore **CALIENDO** (*PdL*) e favorevole del senatore **BARANI** (*GAL*), posto ai voti, non è approvato.

La senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*) ritira quindi gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17, mentre l'emendamento 1.18, dopo che il senatore **BUEMI** lo ha riformulato nel senso proposto dal relatore, posto ai voti, è approvato.

È quindi respinto l'emendamento 1.19, mentre l'emendamento 1.20, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CALIENDO (PdL) e del senatore CASSON (PD) - il quale tiene a precisare che l'approvazione dell'emendamento non ha alcun effetto sul termine attualmente previsto dal Codice di procedura penale un caso di arresto o di fermo - posto ai voti, è approvato.

La senatrice STEFANI (LN-Aut) ritira gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27.

Stante l'assenza del presentatore l'emendamento 1.28 è decaduto.

Il senatore BARANI (GAL) ritira quindi l'emendamento 1.29.

Dopo che la senatrice GINETTI (PD) ha fornito alcune precisazioni in ordine all'emendamento 1.30 da lei presentato, il relatore la invita a ritirarlo in modo da studiarne una migliore formulazione per l'Assemblea.

La presentatrice accoglie l'invito e lo ritira.

Il senatore BARANI (GAL) ritira gli emendamenti 1.31 e 1.32.

La senatrice STEFANI (LN-Aut) ritira gli emendamenti 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37.

L'emendamento 1.38, posto ai voti, è approvato.

Il relatore D'ASCOLA (PdL) invita la senatrice Ginetti a ritirare l'emendamento 1.200, ritenendo che anche questo debba essere oggetto di una riflessione più attenta.

La presentatrice accoglie l'invito e ritira l'emendamento.

Il senatore BARANI (GAL) ritira l'emendamento 1.39.

*La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,30.*

L'emendamento 1.52, posto ai voti, è approvato. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.44, 1.45, 1.53, 1.54 e 1.55.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.56 del senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il sottosegretario BERRETTA ribadisce la sua contrarietà, rilevando che tale emendamento rischia di produrre effetti irrazionali, e invita i presentatori a ritirarlo.

Il senatore CALIENDO (PdL) insiste per la votazione, rilevando che l'emendamento è diretto a produrre rilevanti risparmi, dal momento che è diretto a limitare al minimo le traduzioni degli arrestati e dei fermati per le udienze di convalida nonché quelle delle persone sottoposte a detenzione a qualsiasi titolo per gli interrogatori.

Dopo un breve dibattito a cui partecipano il senatore CASSON (PD) e il presidente PALMA, l'emendamento è accantonato.

La senatrice STEFANI (LN-Aut) ritira gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Dopo che i presentatori hanno accolto le riformulazioni proposte dal relatore sono posti separatamente ai voti e approvati gli emendamenti 2.3 e 2.4, nei testi riformulati dai presentatori secondo le indicazioni del relatore.

La senatrice STEFANI (LN-Aut) ritira gli emendamenti 2.5 e 2.6.

L'emendamento 2.7, posto ai voti, è approvato.

È altresì approvato l'emendamento 2.8 nel testo riformulato secondo le indicazioni del relatore.

Il senatore **BARANI** (*GAL*) ritira l'emendamento 2.9 e l'emendamento 2.10, riservandosi di trasformare quest'ultimo in un ordine del giorno da presentare all'Assemblea.

Gi identici emendamenti 2.11 e 2.12, posti ai voti, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*), sono approvati.

Il senatore **ZIZZA** (*PdL*) ritira l'emendamento 2.13.

Gli identici emendamenti 2.14 e 2.15, posti ai voti, sono approvati.

Il senatore **BARANI** (*GAL*) ritira l'emendamento 2.16.

L'emendamento 2.17, posto ai voti, è approvato. Sono altresì approvati gli emendamenti 2.18 e 2.19.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 2.20 e 2.21.

Il senatore **CALIENDO** (*PdL*), nell'annunciare il voto favorevole, spiega che questi emendamenti così come altri approvati in precedenza hanno l'intento di sopprimere modifiche introdotte dal decreto-legge alla concessione di diversi benefici, in questo caso ai permessi premio e la semilibertà, a condannati cui è stata applicata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, i quali non sono esclusi dai benefici stessi - tranne che nel caso della sospensione dell'esecuzione - ma vi sono ammessi a condizione più rigorose di quelle previste per gli altri soggetti.

Il senatore **CASSON** (*PD*) preannuncia il voto contrario della sua parte politica, che pure ha votata a favore degli altri emendamenti che ripristinavano disposizioni più restrittive nei confronti dei soggetti cui è stata applicata la recidiva *ex* articolo 99, comma 4, del codice penale.

Approvare però anche questo emendamento e il prossimo vorrebbe dire svuotare di contenuto disposizioni del decreto-legge che intendono realizzare un importante effetto deflattivo sull'affollamento delle carceri.

La senatrice **GINETTI** (*PD*), intervenendo in dissenso al Gruppo, annuncia che non parteciperà al voto. Le condivisibili affermazioni del senatore Casson in ordine agli emendamenti in votazione avrebbero dovuto essere tenute presenti, a suo parere, anche nella votazione degli emendamenti precedenti.

Gli identici emendamenti, posti ai voti, sono respinti.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore **CALIENDO** (*PdL*) e contraria del senatore **LUMIA** (*PD*), sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.22 e 2.23.

L'emendamento 2.24, stante l'assenza dei presentatori, è decaduto.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 3.1 e 3.2.

Il senatore **CALIENDO** (*PdL*) ricorda di essere stato tra i fautori dell'inserimento nell'articolo 73 del Testo unico sulle tossicodipendenze del comma 5-*bis* che ha consentito di evitare di infliggere la reclusione ai tossicodipendenti e agli assuntori che avessero compiuto violazioni di lieve entità delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, attraverso l'irrogazione della sanzione alternativa del lavoro di pubblica utilità.

Il comma 5-*ter* introdotto a tale disposizione dall'articolo 3, operando un'estensione generica di tale beneficio ad un numero indeterminato di tali reati, rischia di fare dei tossicodipendenti o addirittura degli assuntori di sostanze psicotrope una sorta di categoria protetta dalla certezza della pena.



Dopo un intervento del sottosegretario BERRETTA, il quale ribadisce che con tale disposizione il Governo ha voluto inserire una norma a favore della risocializzazione dei tossicodipendenti, gli identici emendamenti, posti ai voti, non sono approvati.

Il senatore **CASSON** (PD) ritira gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5, riservandosi a valutarne la ripresentazione per l'Assemblea.

L'emendamento 3.0.1, posto ai voti, è approvato.

Gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 posti separatamente ai voti, sono respinti.

L'emendamento 4.100, posto ai voti, è approvato.

E' invece respinto l'emendamento 4.7, mentre l'emendamento 4.8 è approvato.

E'altresi approvato l'emendamento 4.9.

L'emendamento 4.10, posto ai voti, è respinto.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-SEL) ritira l'emendamento 4.11, riservandosi di valutarne la ripresentazione in Assemblea.

Il senatore **CAPPELLETTI** (M5S) annuncia il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 4.12, che si propone di sopprimere il comma 7 dell'articolo 4 che consente al commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie di utilizzare una dotazione organica di ulteriori quindici unità di personale ripartite tra varie qualifiche, comprese quelle dirigenziali, secondo una pianta organica da lui stabilita pressoché arbitrariamente. L'ultimo periodo di tale comma, poi, consente altresì al commissario di stipulare contratti a tempo determinato.

Il sottosegretario BERRETTA fa presente che l'Ufficio del commissario, che entra adesso nella parte più importante della sua attività può funzionare solo servendosi di dotazioni organiche più adeguate.

Concorda il senatore **CASSON**(PD).

Su invito del relatore, i senatori **BUCCARELLA**(M5S), **CAPPELLETTI** (M5S) e **GIARRUSSO** (M5S) ritirano l'emendamento, nonché il successivo emendamento 4.13 , riservandosi di valutarne la ripresentazione in Assemblea.

Gli emendamenti 4.01 e 5.1, posti separatamente ai voti, risultano approvati.

Il senatore **CALIENDO**(PdL), dopo un breve dibattito cui partecipano il senatore **CASSON** (PD) e il presidente **PALMA**, ritira l'emendamento 1.56 precedentemente accantonato.

La Commissione conferisce mandato al relatore D'Ascola a riferire in Assemblea, autorizzandolo, altresì, a richiedere di svolgere al relazione orale.

#### *SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 134 E 642*

Il sottosegretario BERRETTA si riserva di rappresentare al Ministro della giustizia la richiesta dei Gruppi di conoscere le intenzioni del Governo circa l'emanazione di decreti correttivi del decreto legislativo n. 155 del 2012.

I rappresentanti dei Gruppi, ad eccezione di Scelta Civica per l'Italia, si pronunciano a favore di una ripresa dell'esame dei disegni di legge nn. 134 e 642 nella prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 896

Art. 1

**1.1**

**STEFANI, BITONCI**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.2**

**BUEMI**

*Al comma 1), alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) l'articolo 275-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 275-bis (*Particolari modalità di controllo*)– Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. L'imputato è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli".».

**1.3**

**BARANI**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2 La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, salvo che per le previsioni di cui all'articolo 275, comma 3"».

**1.4**

**BARANI**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, salvo che per i delitti di cui all'articolo 275, comma 3"».

**1.5**

**BARANI**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 280, comma 2, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"».

**1.5 (testo 2)**

**BARANI**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 280, comma 2, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

**1.6**

**BARANI**

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) all'articolo 284 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato".

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Previa comunicazione al giudice di sorveglianza l'imputato ha altresì la facoltà di godere di due ore al giorno di libera uscita, oltre che la possibilità di assistere, una volta la settimana, a funzioni di natura religiosa presso la struttura più vicina al luogo presso il quale sta scontando la pena, nonché di partecipare ad eventi di natura familiare fino al quarto grado di parentela per il tempo strettamente necessario"».

**1.7**

**BARANI**

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) all'articolo 284 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato".

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Previa comunicazione al giudice di sorveglianza l'imputato ha altresì la facoltà di godere di due ore al giorno di libera uscita, oltre che la possibilità di assistere, una volta a settimana, a funzioni di natura religiosa presso la struttura più vicina al luogo presso il quale sta scontando la pena"».

## **1.8**

### **BARANI**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 284 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato".

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Previa comunicazione al giudice di sorveglianza l'imputato ha altresì la facoltà di godere di due ore al giorno di libera uscita"».

## **1.9**

### **BARANI**

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) all'articolo 284 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato".

2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "purché in maniera discreta e nel numero massimo di cinque volte al mese"».

## **1.10**

### **BARANI**

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) all'articolo 284 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato".

2) al comma 5-*bis*, la parola: "cinque", è sostituita dalla seguente: "tre"».

## **1.11**

### **STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «in ogni caso».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285».*

## **1.12**

### **STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «in ogni caso».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis e 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285».*

## **1.13**

### **STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «in ogni caso».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, del codice penale e per i*

delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285».

#### **1.14**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «in ogni caso».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, del codice penale la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285».*

#### **1.15**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «in ogni caso».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 583-bis, 612-bis, terzo comma e 624-bis, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285».*

#### **1.16**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «in ogni caso».*

#### **1.17**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicurare», inserire la seguente: «sempre».*

#### **1.18**

**BUEMI**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo le parole: «da assicurare le», inserire la seguente: «prioritarie».*

#### **1.18 (testo 2)**

**BUEMI**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo le parole: «da assicurare», sostituire la parola: "le" con le seguenti: «comunque le prioritarie».*

#### **1.19**

**BARANI**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che di norma deve corrispondere alla residenza o al domicilio».*

#### **1.20**

**CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: "il relativo verbale", sono inserite le seguenti: ", anche per via telematica"».*

#### **1.21**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le parole: «indicati dal comma 5», inserire il seguente periodo:*

*«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 600-bis comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556; 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1 e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2 comma 1, 3, comma 1 e*

8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

#### **1.22**

##### **STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le parole: «indicati dal comma 5», inserire il seguente periodo:*

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 538-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8 comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

#### **1.23**

##### **STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le parole: «indicati dal comma 5», inserire il seguente periodo:*

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto-Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

#### **1.24**

##### **STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le parole: «indicati dal comma 5», inserire il seguente periodo:*

«423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

#### **1.25**

##### **STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le parole: «indicati dal comma 5», inserire il seguente periodo:*

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

#### **1.26**

##### **STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le parole: «indicati dal comma 5», inserire il seguente periodo:*

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 423-*bis*, 572, secondo comma, e 612-*bis*, terzo comma, 624-*bis*, 625, 583-*bis*, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter* e 11-*quater*), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

### **1.27**

#### **STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso «4-bis», dopo le parole: «liberazione anticipata», inserire le seguenti: «nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354».*

### **1.28**

#### **FALANGA**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «senza ritardo», con le seguenti: «entro tre giorni».*

### **1.29**

#### **BARANI**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a quattro anni, cinque anni nei casi previsti dall'articolo 47-*ter*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sette anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni deve essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, per ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza vi si provvede d'ufficio e che qualora la stessa risulti invece inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato"».

### **1.30**

#### **GINETTI**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 6 (*ex* comma 7) e 8 (*ex* comma 9) ne sospende l'esecuzione e lo comunica al Tribunale di sorveglianza che, valutata la condotta e della pericolosità sociale del condannato, concede una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni"».

### **1.31**

#### **BARANI**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al comma 5, nel primo periodo, le parole "a tre anni", sono sostituite dalle seguenti "a cinque anni"».

### **1.32**

## BARANI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al comma 5, nel primo periodo, le parole "a tre anni", sono sostituite dalle seguenti "a quattro anni"».

### 1.33

#### STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), nel numero 2),sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «due anni e mezzo».*

### 1.34

#### STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), nel numero 2),sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «due anni e 9 mesi».*

### 1.35

#### STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), nel numero 2),sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «tre anni».*

### 1.36

#### STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), nel numero 2),sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «tre anni e nove mesi».*

### 1.37

#### STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), nel numero 2),sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «tre anni e mezzo».*

### 1.38

#### CALIENDO, BARANI, CARDIELLO, TORRISI

*Al comma 1, lettera b), nel numero 2), sopprimere le parole: «, comma 1,».*

### 1.200

#### GINETTI

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«2-bis) il comma 7 è soppresso. »

*Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) i commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 58-quater sono soppressi. »

### 1.39

#### BARANI

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis) nel comma 7, le parole "una volta" sono sostituite dalle seguenti: "due volte"».

### 1.52

#### CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

*Al comma 1, lettera b),sostituire il numero 3 con il seguente: «3. Al comma 9 è apportata la seguente modificazione: alla lettera a) dopo le parole 423-bis, sono inserite le seguenti parole " 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma"».*

### 1.40

#### BARANI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) al comma 9, nella lettera a), dopo le parole:"del medesimo codice,", sono inserite le seguenti: " se non nei casi in cui il residuo di pena sia pari o inferiore a due anni e"».

### 1.41

#### BARANI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) al comma 9, le lettere b) e c), sono soppresse».

#### 1.42

##### BARANI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) al comma 9, la lettera b), è soppresa».

#### 1.43

##### BARANI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) al comma 9, la lettera c), è soppresa».

#### 1.46

##### STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), numero 3), nella lettera a) sostituire le parole: «572, secondo comma» fino alla fine del periodo con le seguenti:*

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 431, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1 e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre, l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

*Consequentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere la lettera b).*

#### 1.47

##### STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, numero 3), nella lettera a), sostituire le parole: «572, secondo comma», fino alla fine del periodo, con le seguenti:*

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

*Consequentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere la lettera b).*

#### 1.48

##### STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, numero 3), nella lettera a), sostituire le parole: «572, secondo comma», fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».*



*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere la lettera b).*

#### **1.49**

##### **STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, numero 3), nella lettera a), sostituire le parole: «572, secondo comma», fino alla fine del periodo con le seguenti: «423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere la lettera b).*

#### **1.50**

##### **STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, numero 3), nella lettera a), sostituire le parole da: «572, secondo comma» fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 423-bis e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589 comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere la lettera b).*

#### **1.51**

##### **STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, numero 3), nella lettera a), sostituire le parole da: «572, secondo comma» fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere la lettera b).*

#### **1.44**

##### **DE PETRIS, DE CRISTOFARO**

*Al comma 1, lettera b), nel numero 3), sostituire le parole: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale» con le seguenti: «423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale».*

#### **1.45**

##### **MANCUSO, SCOMA, CARIDI, AIELLO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA**

*Al comma 1, lettera b), nel numero 3), sostituire le parole: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale» con le seguenti: «423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale».*

#### **1.53**

##### **CIRINNÀ, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI**

*Al comma 1, lettera b), nel numero 3), sostituire le parole: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale» con le seguenti: «423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale».*

#### **1.54**

##### **CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, COTTI**

*Al comma 1, lettera b), nel numero 3), sostituire le parole: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale» con le seguenti: «423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale».*

#### **1.55**

**LO GIUDICE, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, MANCONI**

*Al comma 1, lettera b), nel numero 3), dopo le parole: «e 612-bis, terzo comma, del codice penale» aggiungere le seguenti: ««fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».*

## **1.56**

**CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«c) l'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

"Art. 123. - *(Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto).*

– 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121, nonché dagli articoli 449, comma 1, e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé».

Art. 2

## **2.1**

**STEFANI, BITONCI**

*Sopprimere l'articolo.*

## **2.2**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

## **2.3**

**BARANI**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

"4-ter. I detenuti e gli internati di norma devono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, l'Unione dei comuni, le Asl o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274."».

## **2.3 (testo 2)**

**BARANI**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

"4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, l'Unione dei comuni, le Asl o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274."».

## **2.4**

**LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole: «sociale e di volontariato.» sono inserite le seguenti: «Sono esclusi dalle previsioni del presente comma detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste».

2) dopo le parole: «modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274» è inserito il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi precedenti si

applicano anche ai detenuti e agli internati ammessi e assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito».

## **2.4 (testo 2)**

**LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», dopo le parole: «sociale e di volontariato.» inserire le seguenti: «Sono esclusi dalle previsioni del presente comma detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste».*

## **2.5**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: «nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1, e all'articolo 58-quater, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354».*

## **2.6**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: «nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1».*

## **2.7**

**BARANI**

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 30-ter, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: la parola "venti" è sostituita dalla seguente "trenta" e la parola "sessanta" è sostituita dalla parola "cento"».*

## **2.8**

**BARANI**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 30-ter il comma 4 è sostituito dal seguente:*

*"4. La concessione dei permessi è ammessa:*

*a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;*

*b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un sesto della pena;*

*c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre sette anni;*

*d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno sette anni"».*

## **2.8 (testo 2)**

**BARANI**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 30-ter il comma 4 è sostituito dal seguente:*

*"4. La concessione dei permessi è ammessa nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto; ».*

## **2.9**

**BARANI**

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 30-ter, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni: la parola «due» è sostituita dalla seguente «un»».*

## **2.10**

**BARANI**

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis. Dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente:*

*"Art. 31-bis. Qualsiasi delle autorità competenti disponga o consenta l'espiazione della pena detentiva presso istituti penitenziari in cui non siano rispettate le previsioni di cui al Capo III della presente legge, oppure che per inidoneità strutturali e igienico sanitarie non consentano l'effettiva*

riabilitazione e rieducazione del condannato o lo esponga, per le medesime cause, a contrarre affezioni psico-fisiche o malattie infettivo diffuse, è punita ai sensi dell'articolo 608 del codice penale e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro"».

#### **2.11**

**CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).*

#### **2.12**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).*

#### **2.13**

**MANCUSO, SCOMA, CARIDI, LIUZZI, AIELLO, ZIZZA, PERRONE**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

*«1-bis) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

*"f) persona che ha riportato una sola condanna e che non ha carichi pendenti".».*

#### **2.14**

**CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

#### **2.15**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

#### **2.16**

**BARANI**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

*«2-bis) Dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:*

*"1.1-ter. La detenzione domiciliare è disposta, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 allorché l'istituto penitenziario presso il quale il condannato deve scontare la pena detentiva, anche se costituente parte residua di maggior pena, risulti sovraffollato, fatiscente o comunque non conforme alle norme di legge vigenti. Una volta iniziata la detenzione domiciliare non può essere revocata se non a causa dell'inosservanza delle disposizioni di legge da parte del detenuto".».*

#### **2.17**

**Il Governo**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «1-quater» all'ultimo periodo le parole: «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».*

#### **2.18**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).*

#### **2.19**

**CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).*

#### **2.20**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

#### **2.21**

**CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

#### **2.22**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

#### **2.23**

**CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

## **2.24**

**DE CRISTOFARO, DE PETRIS**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«d-bis) all'articolo 58-*quater*, nel comma 5, le parole: "delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis*, nei cui confronti" sono sostituite dalle seguenti: "delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, nei cui confronti";

d-ter) all'articolo 69-*bis* apportare le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è soppresso;

2) nel comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il magistrato di sorveglianza non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso";

3) il comma 5 è soppresso».

Art. 3

## **3.1**

**CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI**

*Sopprimere l'articolo.*

## **3.2**

**STEFANI, BITONCI**

*Sopprimere l'articolo.*

## **3.3**

**CASSON, PEGORER**

*Al comma 1, dopo le parole: «9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni», inserire le seguenti:*

«il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope è di lieve entità, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 10.000 euro nel caso di detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I dell'articolo 14 al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto e la pena della reclusione da un mese ad un'anno e della multa fino a 2000 euro nel caso la detenzione ha ad oggetto le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6),"».

## **3.4**

**CASSON, PEGORER**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 94 del Testo unico e successive modificazioni le parole: "Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati", sono soppresse.

1-*ter*. I commi 5 e 6-*ter* dell'articolo 94 del Testo unico, e successive modificazioni, sono soppressi.

1-*quater*. Il comma 6-*ter* dell'articolo 94 del Testo unico, e successive modificazioni, è soppresso».

## **3.5**

**CASSON, PEGORER**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il comma dell'articolo 89 del Testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza quando imputata è una persona tossicodipendente o alcolodipendente che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la salute dell'imputato, sempre che l'imputazione abbia ad oggetto reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente o alcolodipendente."».

### 3.0.1

Il Governo

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)*

1. All'articolo 4 comma 3-*bis* della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni e di ventiquattro mesi per i detenuti che non ne hanno beneficiato".

2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 3.**

1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.

2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.

3. I crediti di imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti che non ne hanno beneficiato."

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 4.**

1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui alla presente legge sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabiliti altresì i termini e le modalità di fruizione delle agevolazioni e degli sgravi contributivi al fine di garantire il rispetto del limite massimo di spesa previsto dall'articolo 6, comma 1, tenuto anche conto della durata temporale dei predetti benefici. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari."

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 93, è incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 4

### 4.1

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 4.2

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Soppressione del Commissario straordinario del Governo*

*per le infrastrutture carcerarie*). – 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è soppresso il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Con la medesima decorrenza, le risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché i poteri esercitati dal predetto commissario straordinario sono attribuiti al Capo Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni».

#### 4.3

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO**

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 17 del Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 2 è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria assume le funzioni di Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012 ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente».

#### 4.4

**DE CRISTOFARO, DE PETRIS**

*Al comma 1 sopprimere le parole: «sono prorogate fino al 31 dicembre e» e la parola: «altresì».*

#### 4.5

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi», con le seguenti: «adeguamento funzionale degli istituti penitenziari e la realizzazione di alloggi».*

*Consequentemente, al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «al fine della realizzazione di», con le seguenti: «al fine della destinazione a».*

#### 4.6

**SCIBONA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

#### 4.100

Il Governo

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

«1. alla lettera d), dopo la parola: "permuta", inserire le seguenti: ", costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi";

2. alla lettera e), dopo la parola: «permuta», inserire le seguenti: ", alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi"».

#### 4.7

**BORIOLI, MATTEOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, CERVELLINI, GIBIINO, MAURIZIO ROSSI, FILIPPI, MARGIOTTA, PAGNONCELLI, ARACRI, FLORIS, CARDINALI, RANUCCI, SONEGO**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In sede di prima applicazione, il Commissario straordinario del Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013».*

#### 4.8

**CIOFFI**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta. In sede di prima applicazione, la relazione deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013».*

#### 4.9

**CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI**

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie provvede quindi ad individuare le nuove strutture penitenziarie da realizzare, preferendo soluzioni conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

3-*ter*. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

3-*quater*. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai precedenti commi sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione o dismissione. A tal fine, il Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, sentita l'Agenzia del demanio individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:

a) le valorizzazioni e dismissioni sono effettuate direttamente dal Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia delle entrate o di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;

c) si comunica al Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il termine di sessanta giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;

d) gli immobili da dismettere sono individuati con provvedimento del Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;

e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;

f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministro della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari all'80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

3-*quinq*. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai commi 3 e 4, lettera e), sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.

3-*sexies*. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo».



#### DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Al comma 4 sostituire la parola: «annualmente» con la seguente: «semestralmente».*

#### 4.11

#### DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Al comma 6 sostituire le parole: «agli articoli 49» fino alla fine del periodo con le seguenti: «all'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».*

#### 4.12

#### BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere il comma 7.*

#### 4.13

#### SCIBONA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.*

#### 4.0.1

#### LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il personale dell'amministrazione penitenziaria, le cui competenze professionali volgono peculiarmente all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, è escluso dalla riduzione di cui al comma 1 del citato decreto.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede:

a) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2013 mediante l'attuazione della seguente disposizione: "a decorrere dal 1° settembre 2013 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 agosto 2013, sono stabilite le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo:";

b) quanto a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

#### Art. 5

#### 5.1

Il Governo

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Le entrate derivanti dagli atti dispositivi dei beni immobili attualmente adibiti ad istituti penitenziari effettuati a norma del comma 1, lettera d) dell'articolo 4, sono versate alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e sono destinate alla copertura degli oneri necessari per la ristrutturazione di istituti penitenziari già esistenti, per la riconversione di beni immobili da adibire ad istituti penitenziari e per la conclusione di contratti finalizzati alla realizzazione di nuove strutture penitenziarie».

